



Città di Lumezzane

# **REGOLAMENTO del Registro dei Volontari**

**schema approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 23/04/2020.**

**SOMMARIO:**

<b>Articolo 1</b>	<b>Oggetto;</b>
<b>Articolo 2</b>	<b>Volontario;</b>
<b>Articolo 3</b>	<b>Prestazione;</b>
<b>Articolo 4</b>	<b>Registro dei Volontari;</b>
<b>Articolo 5</b>	<b>Bando;</b>
<b>Articolo 6</b>	<b>Requisiti;</b>
<b>Articolo 7</b>	<b>Copertura assicurativa;</b>
<b>Articolo 8</b>	<b>Rimborso Spese;</b>
<b>Articolo 9</b>	<b>Entrata in vigore, abrogazione e pubblicità.</b>

## **Premessa**

Lo scopo del presente regolamento è quello di offrire gli strumenti operativi per quanti, singoli individui, volessero svolgere attività sociali a favore del Comune di Lumezzane.

Da sempre, tuttavia, la generosità, l'altruismo e l'impegno sociale dei Cittadini Lumezzanesi si esprime attraverso le numerose forme associative, quale luogo di coagulo e di riconoscimento di valori civili ed etici, ove l'intervento congiunto assume una dimensione ed un'efficacia che nessuna iniziativa isolata può pensare di avere.

Il fenomeno dell'associazionismo, radicato in tutte le manifestazioni aggregative culturali, sportive, di solidarietà sociale, educative, assistenziali e religiose, sul territorio lumezzanese trova espressione nella Consulta Sociale, nella Consulta Culturale e nell'UASL, che riunisce le associazioni sportive, nonché in tutte le realtà del terzo settore che operano in modo autonomo a favore della comunità.

### **Articolo 1 – Oggetto:**

Questo regolamento disciplina e organizza l'attività di singoli individui, che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale di questo ente.

### **Articolo 2 – Volontario:**

1. Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La scelta del volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.

### **Articolo 3 – Prestazione**

1. La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità; è una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.

2. L'attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.

### **Articolo 4 – Registro dei Volontari**

1. E' istituito il Registro dei Volontari.

2. Sono iscritti nel Registro dei Volontari gli individui che, intendendo collaborare con l'ente in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato la domanda di iscrizione.

3. Le domande di iscrizione nel Registro sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione.

4. Il volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività, senza che sia possibile prevedere una sanzione e/o una penale per la cancellazione.

5. Il Registro è tenuto dall'ufficio Servizi alla Persona; è pubblico e reso noto mediante l'inserimento sul sito ufficiale web dell'ente.

### **Articolo 5 – Bando**

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con questo ente, l'ufficio Servizi alla Persona pubblica sul sito web un Bando nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti, per l'iscrizione nel Registro.
2. Il bando è aperto e non ha scadenza.
3. Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate da una Commissione composta da tre funzionari dell'ente.
4. La Commissione accerta il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione nel Registro. In caso di esito negativo, la Commissione comunica al candidato il diniego dell'iscrizione.

### **Articolo 6 – Requisiti**

1. Il singolo individuo che intenda collaborare, quale volontario, con questo ente deve:
  - a. essere maggiorenne;
  - b. non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
2. Per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.

### **Articolo 7 – Copertura assicurativa**

1. L'ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro.
2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi sempre in conseguenza dello svolgimento dell'attività di volontariato.
3. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, ecc. di proprietà dell'ente.

### **Articolo 8 – Rimborsi spese**

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.
2. E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività.
3. Al volontario, previa autorizzazione del responsabile del settore competente, possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata; in questo caso il volontario deve provvedere a depositare la relativa richiesta presso l'ufficio di riferimento entro sette giorni dalla spesa.
4. Le spese sostenute dal volontario, per i trasferimenti ed i pasti, possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000, nel limite di dieci euro giornalieri con un massimo di centocinquanta euro mensili (1).

## **Articolo 9 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità**

1. Questo Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare d'approvazione.
2. Sono abrogate tutte le eventuali norme regolamentari di questo ente che disciplinano il volontariato e che siano in contrasto con il presente regolamento.
3. Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell'ente a tempo indeterminato.

(1)- Modalità consentita dall'articolo 17 del decreto legislativo 117/2017, Codice del terzo settore